

Statuto dell'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI d'ABRUZZO

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1.

L'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito anche ARA o Associazione) legalmente costituita il 19/10/1972 e riconosciuta giuridicamente con D.P.G.R. n. 441 del 08/05/1987, è regolata dal presente statuto ed ha sede in L'Aquila.

FINALITÀ

Articolo 2.

L'ARA non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (di seguito denominata AIA), della quale accetta lo Statuto, il Regolamento associativo, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge.

L'ARA opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la programmazione agricola regionale.

L'ARA svolge la sua attività in tutto il territorio regionale.

Con deliberazione del Comitato Direttivo, possono altresì essere costituiti uffici distaccati e sedi operative dell'Associazione.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo, concesso in uso da AIA:



L'Associazione può costituire e/o partecipare a organizzazioni, associazioni, società o altri enti che abbiano finalità di sviluppare il settore zootecnico e salvaguardare la biodiversità, ovvero tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Articolo 3.

L'ARA ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento zootecnico.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con la Regione Abruzzo e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

Articolo 4.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ARA, nell'ambito regionale, tra l'altro può:

- 1) adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali. Può analogamente operare, nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'AIA e di eventuali incarichi o deleghe conferiti dagli Enti Selezionatori di cui al D.lgs. 52/2018 per compiti e funzioni delegati ai predetti Enti dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
- 2) nell'ambito delle iniziative dell'AIA e degli enti dalla stessa partecipati e, comunque, nell'ambito delle linee guida indicate dall'AIA e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici e istituti di sperimentazione e ricerca, con università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;
- 3) promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica e consulenza aziendale;
- 4) organizzare e gestire laboratori di analisi e centri per l'elaborazione dei dati;
- 5) promuovere e gestire, anche per delega e a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca e della sperimentazione nonché Centri di Fecondazione animale;
- 6) organizzare Congressi, Convegni, Mostre e Rassegne, Concorsi Mercati ed Aste Zootecniche;
- 7) promuovere d'intesa e in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite;
- 8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;
- 9) favorire il collocamento degli animali da allevamento, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;
- 10) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'Associazione;
- 11) assumere le funzioni ad essa demandate dall'AIA;
- 12) svolgere attività di assistenza agli allevatori nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;
- 13) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi, nonché alla valorizzazione degli allevamenti sotto il profilo del benessere degli animali, della cura dell'ambiente e della sostenibilità in genere;
- 14) promuovere e partecipare a tutte le iniziative inerenti il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e della biodiversità animale;
- 15) rappresentare e assistere gli associati nei confronti della Regione, di Organi pubblici e privati, di Enti e Organizzazioni regionali con i quali collabora;
- 16) promuovere iniziative atte a migliorare la produzione foraggera e l'alimentazione del bestiame;
- 17) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative al funzionamento organizzativo e tecnico dell'Associazione e del rapporto con gli Associati saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

SOCI

Articolo 5.

Sono soci dell'ARA:

- a) Allevatori, singoli o associati, senza distinzione di specie e razza di animali allevati e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 3 capi grossi, come determinati ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8, ovvero 1 capo grosso di sesso femminile, purché iscritto ai Libri Genealogici;
- b) Altri enti o organismi legalmente costituiti tra allevatori operanti nell'ambito della filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'ARA, operanti nel territorio regionale;
- c) Le organizzazioni dei produttori zootecnici legalmente riconosciute e operanti nel territorio regionale.

Articolo 6.

Gli allevatori e gli enti, organismi e organizzazioni che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'ARA e che intendono farne parte devono fare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per gli enti, gli organismi e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore dell'ente, organismo o organizzazione, da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato. Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo dell'ARA.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dell'ARA che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 7.

Ogni socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dal Comitato Direttivo;
- b) una quota associativa annuale, in misura fissa, da versarsi entro il primo quadrimestre di ogni anno dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'ARA;
- c) una quota associativa annuale dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'ARA in rapporto al bestiame e agli interessi rappresentati da versare entro il primo quadrimestre di ciascun anno;
- d) eventuali contributi ordinari e straordinari relativi a iniziative di carattere ordinario e/o speciale approvati dal Comitato Direttivo dell'ARA da versarsi con le modalità dallo stesso Comitato indicate.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili.

Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Articolo 8.

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5 il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

categoria	CAPI GROSSI
Toro	1
Vacca	1
Giovenca >24 m.	1
Manzetta 6-24 m.	1/2
Vitellone 6-24 m.	1/2
Vitello < 6 m.	1/2
Ariete	1/5
Pecora	1/5
Agnello	1/10
Becco	1/5
Capra	1/5
Capretto	1/10
Cavallo	1
Asino	1
Mulo	1
Bardotto	1
Puledro	1/4
Verri	1/3
Scrofe	1/3
altri suini	1/5
Bassa corte	1/500
Alveari (famiglia)	1/10
Cani pastore (riproduttori) di razza maremmano-abruzzese	1/8

Articolo 9.

La partecipazione alle Assemblee Separate Territoriali e all'Assemblea Generale dell'ARA e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote e dei contributi di cui all'articolo 7.

In caso di allevatori associati l'esercizio di tutti i diritti sociali, sia attivi che passivi, previsti dal presente statuto, spetta esclusivamente al legale rappresentante della società.

Articolo 10.

L'adesione all'ARA comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, del Regolamento associativo e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- d) la comunicazione periodica, a richiesta dell'ARA, dell'entità del patrimonio zootecnico posseduto.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di disporre il controllo sulla consistenza del bestiame dichiarato

Articolo 11.

La qualità di associato si perde:

- a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
- b) per dimissioni, le quali devono essere formalizzate con preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC);
- c) per espulsione dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
- d) per esclusione ai sensi del successivo 5° comma.

La perdita della qualità di associato viene accertata dal Comitato Direttivo dell'ARA ed ha effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (lett. b).

L'espulsione, ai sensi della lett. c), viene deliberata dal Comitato Direttivo dell'ARA nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi contributivi trascorsi 30 giorni da diffida inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dell'ARA nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto e ha effetto dalla data della delibera.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

SEZIONI DI SPECIE E DI RAZZA

Articolo 12.

L'ARA, con delibera del Comitato Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività. Dette Sezioni sono costituite dagli allevatori interessati aventi sede in tutto il territorio regionale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Sezioni di specie e di razza sono regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell'ARA.

Le Sezioni di specie e di razza sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Dette Sezioni non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Comitato Direttivo;

- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo;
- e) L'Organismo di Vigilanza;
- f) Il Collegio dei Probiviri;

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 14.

L'Assemblea Generale dell'ARA è composta da:

- o i delegati eletti dalle Assemblee Separate Territoriali, tra i loro componenti, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto i quali esercitano i voti loro spettanti con vincolo di mandato;
- o i Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. b) dell'art. 5 o i loro delegati;
- o i Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. c) dell'art. 5 o i loro delegati.

Il numero di delegati spettante a ciascuna Assemblea Separata è pari a 3 più 1 ogni 100 soci del relativo ambito territoriale, regolarmente iscritti nel Libro Soci dell'ARA.

Ogni delegato o componente dell'Assemblea Generale ha diritto a un voto.

L'Assemblea Generale deve essere convocata presso la sede legale o in altra località del territorio regionale stabilita dal Comitato Direttivo, in via ordinaria una volta l'anno entro il primo semestre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli argomenti posti all'ordine del giorno; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre.

L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta dell'Organo di Controllo o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è inviata dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vicepresidente, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo raccomandata postale, fax o pec, indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere consentite anche in modalità di audio/videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.

Articolo 15.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei voti in prima e in seconda convocazione.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno 2/3 dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati all'ARA.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, con voto palese.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'AIA.

Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16.

L'Assemblea è presieduta, in apertura, dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti; in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, invita l'Assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 17.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) nominare i membri del Comitato Direttivo di cui all'art. 18;
- b) nominare i membri elettivi dell'Organo di Controllo e dei Probiviri;
- c) approvare le relazioni del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo e l'azione che deve svolgere l'Associazione; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'AIA entro 15 giorni dall'approvazione;
- d) determinare l'emolumento spettante all'Organo di Controllo;
- e) determinare l'eventuale rimborso delle spese ai componenti il Comitato Direttivo;
- f) deliberare sull'eventuale costituzione o adesione a enti e organismi o su accordi associativi con altre organizzazioni;
- g) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo AIA.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 18.

Il Comitato Direttivo è costituito da 11 componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri con voto palese. I componenti del Comitato Direttivo sono rieleggibili, durano in carica quattro anni e scadono alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto e a titolo consultivo, i componenti dell'Organo di Controllo e i Presidenti delle Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello regionale di cui all'art. 12.

Il Presidente può altresì invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Comitato Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 19.

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti in numero non superiore a due;
- b) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'ARA e delle Assemblee Separate Territoriali;
- c) determinare il numero dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARA a norma dell'art. 14;
- d) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- e) adottare il modello organizzativo ex D. lgs. 231/2001;
- f) nominare l'organismo di vigilanza;
- g) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'ARA;
- h) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- i) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- j) nominare il Direttore nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Associativo dell'AIA;
- k) deliberare l'organico, assumere o licenziare il personale, determinarne la qualifica ed il relativo trattamento economico;
- l) determinare le quote e i contributi di cui all'art. 7;
- m) determinare le tariffe di eventuali servizi erogati a soci e non soci;
- n) deliberare sulle modalità di riscossione e recupero delle quote e dei contributi dovuti da soci e non soci, ivi compresa la riscossione mediante ruolo, agenzie e/o studi legali;
- o) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;
- p) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- q) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- r) deliberare sullo stare in giudizio;
- s) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Articolo 20.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due componenti l'Organo di Controllo o almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza a mezzo PEC, telegramma o fax.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono essere consentite anche in modalità di audio/videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da segretario il Direttore dell'ARA o, in caso di assenza, un delegato del Presidente. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti il Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo, ove possibile, in ordine di graduatoria tra i primi dei non eletti dall'Assemblea.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21.

Ai componenti il Comitato Direttivo può essere corrisposto da parte dell'ARA il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

PRESIDENTE

Articolo 22.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Comitato Direttivo espressamente delegato o da un procuratore specificamente incaricato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Generale degli Associati, anche in forma monocratica.

In caso di Organo monocratico, il soggetto è indicato dall'Associazione Italiana Allevatori.

Nell'ipotesi di nomina dell'Organo di Controllo in forma collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente sarà indicato dall'Associazione Italiana Allevatori.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul concreto funzionamento ed ha i doveri ed i poteri stabiliti dalla Legge.

L'Organo di Controllo esercita altresì la Revisione Legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. ed i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori.

Il compenso dell'Organo di Controllo è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 24.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare a esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e due eletti dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni del Presidente sono assunte dal componente di nomina AIA. La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti.

ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI

Articolo 25.

Le Assemblee Separate Territoriali sono costituite da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzione di razze e di bestiame allevato o di specializzazione produttiva, soci dell'Associazione, il cui nucleo principale dell'azienda ricada in prevalenza nel relativo territorio.

Possono partecipare all'Assemblea Separata Territoriale tutti gli associati regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento di tutte le quote e contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Ogni Associato partecipante ha diritto ad un voto.

Le Assemblee Separate Territoriali sono convocate dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione delle Assemblee Separate Territoriali è effettuata almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo comunicazione postale, posta elettronica, PEC o fax e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le Assemblee Separate Territoriali si riuniscono preferibilmente nei territori di riferimento e sono presiedute dal Presidente, o, in assenza, da un Vicepresidente, o da un Consigliere a ciò delegato dal Comitato Direttivo. In caso di assenza od impedimento anche di questo ultimo, ciascuna Assemblea Separata Territoriale è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati, scelta preferibilmente fra i membri del Comitato Direttivo dell'Associazione.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea Separata Territoriale Direttore dell'Associazione, o persona da questi designata.

L'Assemblea Separata Territoriale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

È ammessa la delega, ma ogni associato non può, nell'Assemblea Separata Territoriale, rappresentare per delega più di un altro Associato. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione dell'Assemblea Separata Territoriale e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea Separata Territoriale.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo, né ai dipendenti dell'Associazione.

Ciascuna Assemblea Separata Territoriale elegge i delegati all'Assemblea Generale, i quali durano in carica fino all'Assemblea Generale per la quale sono delegati ed esprimono i

diritti di voto loro spettanti con vincolo di mandato, ricevuto nelle rispettive Assemblee Separate Territoriali.

Possono essere delegati all'Assemblea Generale soltanto gli Associati in regola con il pagamento delle quote e contributi di cui all'art. 7 dello Statuto.

DIRETTORE

Articolo 26.

Il Direttore Generale dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede.

Ha la responsabilità del personale e ne determina l'organico ed il relativo trattamento economico, nonché assume o licenzia il personale, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c.

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, organi ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Per l'esercizio di talune funzioni a lui attribuite, può altresì delegare un procuratore speciale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

PATRIMONIO

Articolo 27.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a)
- b) dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

ENTRATE ASSOCIATIVE

Articolo 28.

I proventi associativi sono costituiti:

- a) dai contributi sociali annuali (art 7 lett. b);
- b) da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. c);
- c) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- d) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione;
- e) dagli interessi del patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 29.

L'Esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dai Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

COMMISSARIAMENTO

Articolo 30.

Fatto salvo quanto previsto dallo statuto AIA, in caso di irregolare funzionamento dell'Associazione Regionale Allevatori, anche con delibera del Comitato Direttivo dell'Associazione Regionale medesima, può essere richiesto all'Associazione Italiana Allevatori di nominare un Organo Commissariale affidandogli la gestione, in sostituzione del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione Regionale Allevatori e la sospensione delle attività assembleari incompatibili con il Commissariamento e la nomina, da parte del Comitato Direttivo dell'AIA, di un Organo Commissariale che assume in sé, per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

L'Organo commissariale redige rendiconti periodici della gestione, da sottoporre al Comitato Direttivo di AIA e procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'assemblea generale dell'ARA per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

In caso di impossibilità di delibera da parte dell'Assemblea, l'Organo commissariale potrà procedere alla nomina del liquidatore dell'Ente.

SCIoglimento

Articolo 31.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente ad AIA in quanto Associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

Articolo 32.

In caso di controversia è competente il Foro de L'Aquila.

COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO

Componente	Prov	Comune
MARTINELLI PIETROPAOLO	PE	FARINDOLA
DI GIAMMARTINO GABRIELE	TE	ROCCA S. MARIA
GUALTIERI CESIDIO	AQ	OCRE
ROSSI CARMINE	CH	PIZZOFERRATO
ZARROLI GIANLUCA	TE	SANT'OMERO
BILANZOLA ROMEO	TE	ROCCA S. MARIA
DI MASCIÒ PIERLUIGI	PE	LORETO APRUTINO
DOMENICONE FEDERICO	PE	PENNE
GRIMALDI FLORINDO	AQ	CAGNANO AMITERNO
MOSCA BERARDINO	PE	CARPINETO NORA
PANELLA ERMINIO	AQ	TORNIMPARTE